



COMUNE DI FORLÌ

SERVIZIO EDIFICI PUBBLICI

DETERMINAZIONE N. 1421 del 18/06/2020

**OGGETTO: LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO
CONSERVATIVO NUOVO AUDITORIUM CITTA; DI
FORLÌ (CUP C65C190000670004) - AFFIDAMENTO
INCARICO ESCLUSO DALL'APPALTO PRINCIPALE DI
REALIZZAZIONE DI VIDEO IN COMPUTER GRAFICA. IN
SOSTITUZIONE DELLA PRECEDENTE DETERMINA
N.1001 DEL 23/04/2020**

00 - NESSUNA CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO

Il Dirigente del Servizio

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO EDIFICI PUBBLICI

Richiamata la delibera di Consiglio Comunale n. 383 in data 30/10/2019, con cui è stato adottato, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016, il Programma triennale dei lavori pubblici 2020–2021–2022 e l'Elenco annuale dei lavori da eseguirsi nel corso dell'anno 2020, che ribadisce al punto 1036 la previsione dell'intervento in oggetto;

Premesso che con deliberazione di Giunta Comunale n. 512 del 18.12.2019, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica dei Lavori di “Restauro e risanamento conservativo nuovo Auditorium Città di Forlì”, dell'importo complessivo di € 1.000.000,00, di cui € 80.000,00 per lavori e oneri per la sicurezza in appalto, dando atto che per l'esecuzione di lavori, forniture e servizi con utilizzo delle somme a disposizione del quadro economico, si sarebbe proceduto secondo quanto previsto dagli artt. 36, 63 e 106 del D.Lgs. n. 50/2016;

Premesso che la presente determina sostituisce integralmente la precedente determina n.1001 del 23/04/2020 “lavori di restauro e risanamento conservativo nuovo auditorium Citta' di forli' (cup c65c190000670004) affidamento incarico di realizzazione di video in computer grafica”;

Preso atto delle relative procedure di assunzione di impegni di spesa, attribuiti alla competenza dei dirigenti responsabili dei servizi mediante proprie determinazioni, nell'ambito dei poteri di spesa conferiti con il PEG;

Atteso che occorre incaricare un grafico qualificato per la realizzazione di un video in computer grafica del progetto del nuovo auditorium città di Forlì per i seguenti motivi e finalità di interesse pubblico: necessità di affidare il servizio a persona esperta nell' utilizzo di computer grafica;

Espletata ricognizione sulla possibilità di svolgere la prestazione, con la necessaria competenza e esperienza, attraverso personale interno, la quale ha dato esito negativo;

Visto il progetto del suddetto servizio di realizzazione di video in computer grafica, dell'importo di netti €. 9.000,00, essendo esclusa la sussistenza di oneri per la sicurezza;

Richiamati:

- l'art. 3, comma 1, lett. bbbb), del D.Lgs. n. 50/2016, secondo cui il mercato elettronico è uno strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo, basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica;

- l'art. 36, comma 6, secondo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016, in base al quale per lo svolgimento delle procedure di cui al medesimo articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica; il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.a., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni;

- l'art. 1, comma 450, della Legge n. 296/2006 e s.m.i., in base al quale, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario, le pubbliche amministrazioni sono tenute a fare ricorso al MEPA

ovvero ad altri mercati elettronici ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure;

Dato atto che in riferimento ai servizi in oggetto non sussiste un interesse transfrontaliero certo, in considerazione della tenuità del relativo importo, nettamente inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. n. 50/2016;

Ritenuto, in qualità di dirigente responsabile del procedimento di spesa ed ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché degli artt. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

- di procedere all'affidamento dei servizi di cui trattasi mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, trattandosi di servizi di importo inferiore a 40.000 euro ed in considerazione delle esigenze di celerità ed economicità delle procedure, inconciliabili con i tempi ed i costi di una procedura di gara, in base ai principi di proporzionalità e tempestività;
- di definire ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. n. 50/2016 i seguenti criteri di selezione dell'affidatario, tali da non precludere l'accesso agli affidamenti da parte delle micro, piccole e medie imprese:

- a) requisiti di idoneità professionale: svolgimento di attività con pertinente codice Ateco 74.10.29;
- b) capacità tecniche e professionali: attestazione di esperienze maturate nello specifico settore oggetto del contratto da affidare, nel triennio precedente;

Accertato che il Responsabile del procedimento ha provveduto ad acquisire le informazioni circa le soluzioni tecnico – economiche presenti sul mercato funzionali al soddisfacimento delle esigenze di interesse pubblico sopra illustrate;

Dato atto del rispetto dei principi di cui all'art. 30, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 ed, in particolare:

- a) principio di economicità, come specificato nel prosieguo in riferimento alla motivazione della scelta dell'affidatario;
- b) principio di efficacia, in quanto la soluzione rinvenuta sul mercato soddisfa sul piano tecnico - economico le finalità di interesse pubblico sopra illustrate;
- c) principio di tempestività, in quanto la durata del procedimento di selezione del contraente è stata contenuta in tempi compatibili con il tempestivo soddisfacimento delle suddette esigenze di interesse pubblico;
- d) principio di correttezza nell'ambito della procedura di scelta dell'affidatario, essendo state fornite nei contatti precontrattuali le informazioni rilevanti relative ai servizi da eseguire;
- e) principio di libera concorrenza, non discriminazione e rotazione, posto che l'affidatario è stato identificato in esito alle informazioni acquisite sul mercato dal Responsabile del procedimento, in modo da consentire la distribuzione delle opportunità fra vari operatori economici e, soprattutto, fra le micro, piccole e medie imprese;
- f) principio di trasparenza e pubblicità, in quanto la presente determinazione, recante la motivazione della scelta del contraente, verrà pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Forlì, nella sezione “Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti” anteriormente al perfezionamento del contratto;
- g) principio di proporzionalità, in quanto la procedura di affidamento ed i criteri di selezione sono stati definiti in considerazione dell'oggetto del contratto e della modesta entità del relativo importo;

Accertato che, in riferimento al principio di rotazione nella scelta dell'affidatario, disciplinato al paragrafo 3 “Principi comuni” delle Linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 4 del 26.10.2016, recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, come in ultimo aggiornate con provvedimento approvato con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 206 del 1.3.2018, nonché all'art. 16 “Principio di rotazione” dell'allegato A alla determinazione del Dirigente del Servizio Contrattualistica, Gestione del Patrimonio e Legale n. 648 del 6.3.2019, come modificato con determinazione n. 2520 del 30.9.2019, con la quale, nelle more della revisione del Codice III, si sono regolati aspetti operativi connessi all'affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi:

il principio di rotazione non è stato aggirato, mediante ricorso negli ultimi 3 anni solari, a:

- alternanza sequenziale di affidamenti o inviti agli stessi operatori economici;
- arbitrari frazionamenti degli affidamenti;
- ingiustificate aggregazioni;
- inviti o affidamenti ad operatori economici riconducibili ad un unico centro decisionale o tra loro in situazione di controllo;

Ritenuto di affidare il servizio di realizzazione di video in computer grafica nell'ambito dell'intervento di restauro e risanamento conservativo “nuovo auditorium Città di Forlì” in oggetto , con sede a

in

per i motivi di seguito esposti:

- l'operatore economico identificato è in possesso dei requisiti sopra elencati, come dallo stesso autodichiarati;
- l'attività che l'operatore economico si è reso disponibile ad eseguire è idonea a soddisfare sul piano tecnico - economico le finalità di interesse pubblico sopra illustrate ed a garantire le caratteristiche e specifiche tecniche definite negli elaborati progettuali;
- il prezzo offerto, come negoziato, risulta congruo in rapporto alla qualità della prestazione, come attestato dal Responsabile del procedimento sulla base di elementi di riscontro oggettivo, ossia offerte precedenti per commesse analoghe acquisite in data maggio 2019 per realizzazione di video in computer grafica e precisamente realizzazione di video per progetto tettoia in vetro esedra mercato coperto.
- si è provveduto a consultare un unico operatore economico, in quanto sussistono i seguenti motivi che rendono economicamente o tecnicamente conveniente rivolgersi ad un operatore economico determinato: necessità di ricorrere immediatamente alla prestazione vista l'urgente necessità di giungere al completamento del progetto definitivo;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 ed, in particolare, l'ultimo periodo aggiunto con D.Lgs. n. 56/2017, in base al quale nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), del medesimo Decreto, la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti;

Viste le Linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 4 del 26.10.2016, recanti “Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”, come in ultimo aggiornate con provvedimento approvato con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 206 del 1.3.2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23.3.2018;

Richiamate:

- per quanto compatibile con il sopravvenuto D.Lgs. n. 56/2017, la determinazione del Dirigente del Servizio Contratti Gare Logistica e Sport n. 2742 del 30.12.2016, recante “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – indirizzi interpretativi ed applicativi”;
- la determinazione del Dirigente del Servizio Contrattualistica, Gestione del Patrimonio e Legale n. 648 del 6.3.2019, come modificata con determinazione n. 2520 del 30.9.2019, con la quale, nelle more della revisione del Codice III, si è dettata disciplina regolante aspetti operativi connessi all'affidamento di contratti pubblici di lavori, forniture e servizi;

Visto l'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto l'art. 38 dello Statuto Comunale, che definisce le competenze dei dirigenti;

Visto il decreto del Sindaco n. 21 del 26/7/2018, adeguato con decreto del Sindaco n. 14 del 24.5.2019, con cui si è attribuito al sottoscritto dirigente l'incarico di direzione del Servizio Edifici Pubblici;

DETERMINA

1. di approvare il servizio di realizzazione di video in computer grafica nell'ambito dell'intervento di restauro e risanamento conservativo “nuovo auditorium città di Forlì”, parte integrante e sostanziale del presente atto, dell'importo di netti € 8.425,80, escluso dall'appalto principale;
2. di dare atto che il servizio rientra nel settore dei servizi grafici;
3. di dare atto che la presente determina sostituisce integralmente la precedente determina n.1001 del 23/04/2020 “lavori di restauro e risanamento conservativo nuovo auditorium Città di Forlì (cup c65c190000670004) affidamento incarico di realizzazione di video in computer grafica”;
4. di dare atto che in riferimento al disposto dell'art. 26, comma 3, della Legge 488/1999, come modificato dall'art. 1 del D.L. n. 168/2004, dell'art. 1, comma 449, della Legge 27/12/2006, n. 296 e dell'art. 39 del Codice III, nonché agli ulteriori obblighi in materia di centralizzazione ed aggregazione degli acquisti, il servizio in oggetto:
 - a) non rientra tra le categorie di beni e servizi individuate con il D.P.C.M. 11/7/2018, con le rispettive soglie di valore, al superamento delle quali le amministrazioni pubbliche devono ricorrere a CONSIP o altri soggetti aggregatori in ottemperanza al disposto dell'art. 9, comma 3, del D.L. n. 66/2014;
 - b) non rientra tra le categorie merceologiche di cui all'art. 1, comma 7, del D.L. n. 95/2012, ossia energia elettrica, gas, carburanti rete e carburanti extra-rete, combustibili per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile, autoveicoli, per le quali sussiste l'obbligo di approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a

disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali o, in alternativa, di esperire proprie autonome procedure, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati, o procedure di evidenza pubblica, prevedendo corrispettivi inferiori nella misura percentuale normativamente prevista;

c) non rientra tra i metaprodotto disponibili nel mercato elettronico della p.a. (MEPA);

d) alla data odierna non è disponibile tra le convenzioni CONSIP ed INTERCENT-ER con oggetto che sia comparabile sulla base dei parametri tipologici e qualitativi; conseguentemente, si è accertato che l'Autorità Nazionale Anticorruzione non ha pubblicato l'elaborazione dei prezzi di riferimento alle condizioni di maggiore efficienza dei servizi in oggetto, ai sensi dell'art. 9, comma 7, del D.L. n. 66/2014 e della Delibera ANAC n. 22 del 26 novembre 2014;

5. di dare atto che l'appalto non rientra nell'ambito di applicazione dell'art. 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997 (verifica del versamento delle ritenute fiscali trattenute dall'impresa ai lavoratori impiegati nell'esecuzione) in quanto non ricorrono i seguenti presupposti previsti dallo stesso articolo: impiego prevalente di manodopera, impiego di personale dell'impresa per lo svolgimento della prestazione lavorativa presso le sedi di attività del Comune, utilizzo dei beni strumentali di proprietà del Comune o comunque ad esso riconducibili;

6. di affidare il servizio di cui trattasi, ai sensi dell'art. 36, c. 2, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016, per i motivi in premessa esposti, al sig. Andrea Laghi,

7. di definire, ai sensi dell'art. 32, c. 2, D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in considerazione delle caratteristiche del progetto le seguenti condizioni contrattuali:

- il Servizio di realizzazione di video in computer grafica nell'ambito dell'intervento di restauro e risanamento conservativo nuovo auditorium città di Forlì, per un importo contrattuale di netti € 8.425,80, senza applicazione di I.V.A. essendo l'operatore economico in regime forfettario, ai sensi dell'art. 1, comma 58, Legge n. 190/2014, ed essendo esclusa la sussistenza di oneri per la sicurezza, verrà affidato a corpo;
- il servizio di realizzazione di video in computer grafica nell'ambito dell'intervento di restauro e risanamento conservativo nuovo auditorium città di Forlì, dovrà essere ultimato entro il termine di 240 giorni naturali e consecutivi;
- per ogni giorno di ritardo rispetto al termine previsto per l'ultimazione si applicherà una penale pari al 1 per mille dell'importo contrattuale;
- il pagamento sarà effettuato a realizzazione di video in computer grafica nell'ambito dell'intervento di restauro e risanamento conservativo nuovo auditorium città di Forlì ultimata, e delle successive modifiche richieste dal RUP e dal progettista come di seguito indicato:
 - 80% dell'importo contrattuale all'avvenuta presentazione del video in computer grafica, accettato, ritenuto idoneo e verificato nella sua competenza dal R.U.P., contestuale alla presentazione del progetto definitivo;
 - 20% dell'importo contrattuale all'avvenuta presentazione del video in computer grafica, con le modifiche apportate, accettato, ritenuto idoneo e verificato nella sua competenza dal R.U.P., contestuale alla presentazione del progetto esecutivo;
- l'affidatario è esonerato dalla prestazione della garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103, comma 11, del D.Lgs. n. 50/2016, trattandosi di appalto di importo inferiore a 40.000 euro affidato ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs. n. 50, per i seguenti motivi: pagamento in due soluzioni a prestazioni ultimate e considerato che il prezzo di aggiudicazione è stato formulato tenendo conto di tale agevolazione;

- di non ritenere necessario richiedere all'affidatario, stante le caratteristiche della prestazione affidata, polizza assicurativa per la copertura dei rischi connessi all'attività dell'operatore economico;
- il contratto richiamerà i seguenti elaborati:

a) preventivo, da considerarsi rinegoziato nell'importo sopra indicato, con il ribasso del 6,38%;

1. di ammettere, ai sensi dell'art. 105, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016, la facoltà di subappalto delle prestazioni comprese nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante, nella misura massima del 20% dell'importo contrattuale, nel rispetto dei presupposti, condizioni e modalità previsti dalle norme vigenti;
8. di dare atto che l'instaurando rapporto contrattuale non implica il trattamento di dati personali per conto del Comune di Forlì da parte dell'operatore economico sopra identificato;
9. di autorizzare, ai sensi dell'art. 32, c. 8, del D.Lgs. n. 50/2016, l'avvio dell'esecuzione del servizio in via d'urgenza nelle more della stipula del contratto, ricorrendo, nel caso di specie, eventi oggettivamente imprevedibili e poiché la mancata esecuzione immediata determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico, in quanto è necessario completare la predisposizione del progetto definitivo in tempi rapidi;
10. di procedere all'acquisizione del codice identificativo della gara (CIG), previsto dalla deliberazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici del 10/1/2007;
11. di dare atto che la verifica del possesso degli autodichiarati requisiti di ordine generale e degli eventuali requisiti di ordine speciale richiesti verrà effettuata nei casi e con le modalità disciplinate all'art. 17 "Verifica del possesso dei requisiti" e 18 "Verifica a campione" dell'allegato A alla determinazione del Dirigente del Servizio Contrattualistica, Gestione del Patrimonio e Legale n. 648 del 6.3.2019, come modificato con determinazione n. 2520 del 30.9.2019, e sulla base delle Linee guida dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 4 del 26.10.2016, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", come in ultimo aggiornate con provvedimento approvato con deliberazione del Consiglio dell'Autorità n. 206 del 1.3.2018;
12. di perfezionare il relativo contratto in forma di lettera di affidamento da inserire nella Raccolta dei contratti d'Area ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, nonché dell'art. 5 "Forma dei contratti" dell'allegato A alla determinazione del Dirigente del Servizio Contrattualistica Gestione del Patrimonio e Legale n. 648 del 6.3.2019, come modificato con determinazione n. 2520 del 30.9.2019, secondo lo schema della proposta e dell'accettazione scambiate tramite posta elettronica certificata e sottoscrizione con firma digitale con inserimento di specifico articolo che preveda, in caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti prescritti: la risoluzione del contratto con il pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite, nei limiti dell'utilità ricevuta; l'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, l'applicazione di una penale pari al 10% del valore del contratto;
13. di dare atto che Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016 è l'ing. Valter Casadio;
14. di individuare quale tecnico referente per la fatturazione elettronica arch. Antonio Spada;
15. di approvare la spesa complessiva di € 8.762,83(inclusa la rivalsa 4% Legge n. 335/1995, art. 2, comma 26) che viene imputata al fondo di rotazione per progettazione, indagini e studi del Programma Triennale previsto alla voce 1036 del

piano investimenti 2020/2021/2022, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 383 del 30/10/2019 (impegno n.5192/20);

16. di dare atto che è stata accertata, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito con Legge n. 102/2009, e dell'art. 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, la compatibilità del seguente programma dei pagamenti, derivante dall'adozione del presente atto e da cui è desumibile la data di esigibilità delle relative obbligazioni, con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica:

- € 7.010,26: 1° semestre 2020;

- € 1.752,57: 2° semestre 2020;

17. di attestare la regolarità e la correttezza del presente atto ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000;

18. di pubblicare la presente determinazione a contrarre sul sito istituzionale del Comune di Forlì, nella sezione "Amministrazione trasparente/Bandi di gara e contratti", ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e dell'art. 37, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 33/2013.

Il Dirigente del Servizio

Gianluca Foca

documento sottoscritto digitalmente